

Cass. pen. sez. I – 4 luglio 2005 n. 24614 – Pres. Gemelli – Rel. Fabbri-XXXXXXX

**Art. 610 c.p. – reato di violenza privata – parcheggio in doppia fila – rifiuto di spostare il veicolo – configurazione del reato.**

*Il reato di violenza personale di cui all'art. 610 del codice penale sussiste ogni qualvolta si tenga una condotta tale da determinare in altri una coazione personale, privando la vittima della libertà di autodeterminarsi e di agire in piena autonomia.*

*La fattispecie in questione è integrata nel caso in cui un soggetto sia costretto a rimanere fermo con la propria auto per il rifiuto di spostare la propria vettura da parte di chi abbia parcheggiato in doppia fila.*

*Nel caso di specie la Cassazione ha respinto il ricorso di un automobilista condannato dalla Corte di appello alla pena della reclusione di giorni 15 per aver commesso il reato di violenza personale rifiutandosi di spostare la propria macchina parcheggiata in doppia fila.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - con sentenza del 9-2-2004 la Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento, da parte della Corte di Cassazione, di una precedente sentenza di assoluzione, condannava C.L. alla pena di giorni quindici di reclusione per il reato di cui all'art.610 c.p.

La corte distrettuale, premesso che la Corte di Cassazione aveva stabilito che il reato di cui all'art.610 c.p. resta integrato ogni volta che la condotta dell'agente sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia, osservava che la condotta del C., consistita nell'aver parcheggiato la propria autovettura dietro quella di C.M. e nell'aver posto un rifiuto all'invito di quest'ultimo di spostarla per potersi allontanare, aveva imposto una cauzione ad un comportamento non liberamente voluto.

Avverso la predetta sentenza ricorre il C., tramite il suo difensore, deducendo con il primo motivo il vizio di motivazione e con il secondo la violazione di legge per l'incompleta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, sull'assunto che il giudice del rinvio non ha rivalutato il merito e non ha spiegato perché la condotta dell'agente ha integrato una coazione personale né quale è stata la condotta alla quale la parte offesa è stata costretta.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate nel dispositivo non risultando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Invero il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - in forza del quale il reato ascritto doveva ritenersi integrato in base ad ogni condotta idonea a costituire una coazione

della parte offesa - ed ha scrupolosamente individuato sia la condotta attiva, costituita dall'aver parcheggiato la propria autovettura in modo da bloccare quella della parte offesa e nel rifiuto dell'invito a spostarla, sia la coazione subita dal C., costretto ad un comportamento non liberamente voluto (cioè a restare fermo, come risulta dal capo di imputazione).

**P.Q.M.** dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende.